

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 14/2026

Decreto Omnibus – D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 – disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale

Si segnala la pubblicazione del cosiddetto **Decreto “Omnibus”** (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148), in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (Suppl. Ordinario n. 30), **in vigore dal 12 agosto 2026**. Si tratta dell’ultimo correttivo di attuazione della riforma fiscale (L. 111/2023): 37 articoli su 12 Titoli, con decorrenze differenziate – in diversi casi retroattive – fissate articolo per articolo. Di seguito una rassegna organizzata per area di interesse, con l’indicazione puntuale degli articoli e delle norme incise.

PRIORITÀ OPERATIVE

Le misure che richiedono una valutazione più tempestiva sono: il **rinnovo del Concordato Preventivo Biennale 2026–2027 e la sanatoria delle annualità 2020–2023** (artt. 28–29); la nuova disciplina dei **fringe benefit auto** (art. 2); l’ampliamento del termine per la **detrazione IVA** (art. 12); la tassazione dei **crediti d’imposta ceduti o compensati dai professionisti** (art. 3); le novità su **familiari a carico** (art. 1) e su **accertamento e successioni** (artt. 13–14, 22–24).

QUADRO SINOTTICO

Misura	Art.	Decorrenza
Familiari a carico	1	Retroattiva: periodo d’imposta in corso al 20.12.2025
Fringe benefit veicoli in uso promiscuo	2	Periodo d’imposta 2026 (optional dal 1.1.2026)
Crediti d’imposta ceduti / compensati (professionisti)	3	Acquisti dal 12.8.2026 (opz. dal p.i. in corso al 31.12.2024)
Imprese agricole – reddito agrario	4	Dal 12.8.2026
Derivazione rafforzata	5	Periodo d’imposta 2026 (salvo transitorio)
Riallineamento straordinario valori contabili/fiscali	6	Opzione in dich. 2026; versamento 30.6.2027
Riporto perdite (interpr. autentica, fusioni, perdite estere)	7 · 8 · 10	Dal 12.8.2026 (art. 7 norma interpretativa)

MILANO

Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano
4 Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N.14/2026

Misura	Art.	Decorrenza
Conferimenti di partecipazioni minusvalenti	9	Conferimenti dal 2026 (effetti dal 31.12.2024 a condizioni)
Detrazione IVA – termine esteso	12	Dal 12.8.2026
Ipotecaria / catastale – pagamento anticipato (trust)	13	Dal 12.8.2026
Interessi sulla maggiore imposta di successione	14	Dal 12.8.2026
Adempimento collaborativo e certificazione TCF	16 · 17	Certificazione TCF prorogata al 31.12.2026
Sanzioni visto infedele mod. 730 (CAF)	18	Controlli sul periodo d'imposta 2023
Stabile organizzazione di soggetti non residenti	19	Periodo d'imposta in corso al 31.12.2026
Forfettari – termini di accertamento	21	Controlli sui periodi d'imposta dal 2026
Accertamento: costi pluriennali, ristretta base, antieconomicità	22 · 23 · 24	Dal 12.8.2026
Statuto dei diritti del contribuente	25	Dal 12.8.2026
Affrancamento partecipazioni black list	27	Non rateizzabile; versamento entro il 30.11
CPB 2026–2027: rinnovo e sanatoria 2020–2023	28 · 29	Dal biennio 2026–2027
IRAP enti del Terzo Settore	30	Periodo d'imposta 2026
Tolleranza sui corrispettivi elettronici (5%)	33	Dal 12.8.2026

Ove non diversamente indicato si applica l'entrata in vigore del 12 agosto 2026; le decorrenze specifiche e i regimi transitori vanno verificati sul testo del decreto. p.i. = periodo d'imposta.

A | PERSONE FISICHE E LAVORO DIPENDENTE

- **Familiari a carico (art. 1).** Quando una disposizione fiscale richiama i soggetti di cui all'art. 12 del TUIR (anche in assenza di detrazione per carichi di famiglia) vi rientrano coniuge non separato, figli, genitori e le altre persone dell'art. 433 c.c.; per queste ultime viene meno il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non giudiziali, salvo che la norma richiami anche il comma 2 dell'art. 12 (limiti di reddito). La modifica opera anche sull'art. 12, comma 7, del nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026) e corregge l'effetto penalizzante prodotto dal D.Lgs. 192/2025 sul welfare già maturato nel 2025. *Decorrenza: periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025 (retroattiva).*

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N.14/2026

- **Fringe benefit veicoli in uso promiscuo (art. 2).** Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo è previsto un **aumento del 50% della misura di tassazione per i veicoli immatricolati da oltre 5 anni**; l'incremento si estende ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025, anche se assegnati a un diverso dipendente. Per gli optional è introdotta una **maggiorazione forfettaria del 5%** del fringe benefit quando il veicolo ha accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non sostenuti dal lavoratore; le somme eventualmente addebitate al dipendente per tali accessori restano integralmente deducibili. *Decorrenza: periodo d'imposta 2026 (maggiorazione optional dal 1° gennaio 2026).*

B | LAVORO AUTONOMO E PROFESSIONISTI

- **Crediti d'imposta ceduti o compensati (art. 3).** I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli da liquidazione delle imposte (compresi i crediti da efficienza energetica e ristrutturazione edilizia) costituiscono reddito di lavoro autonomo, con **imposta sostitutiva del 26%** quando non rappresentano il corrispettivo di una prestazione professionale. In caso di compensazione, il differenziale è pari alla parte di costo di acquisto proporzionale alle somme compensate nel periodo. Si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026 e, su opzione con dichiarazione integrativa, anche a quelli acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
- **Forfettari – termini di accertamento (art. 21).** È eliminata la riduzione di un anno dei termini di accertamento (art. 1, comma 74, L. 190/2014) per i contribuenti forfettari con fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche. *Decorrenza: controlli relativi ai periodi d'imposta dal 2026.*

C | REDDITO D'IMPRESA E FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- **Imprese agricole (art. 4).** Rivista la qualificazione dei redditi agrari: sono attività connesse produttive di reddito agrario anche quelle di manipolazione, trasformazione e commercializzazione non svolte sul terreno e la produzione di vegetali mediante immobili censiti al catasto fabbricati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10), entro il limite di superficie non eccedente il doppio di quella agraria di riferimento. Oltre tali limiti si producono redditi d'impresa (art. 55 TUIR); aggiornati i regimi forfettari opzionali (art. 56-bis TUIR).
- **Derivazione rafforzata (art. 5).** Rivista la derivazione dell'imponibile dall'utile d'esercizio per svalutazione di titoli obbligazionari, oneri da stock option, valore fiscale di avviamento/marchi e immateriali a vita utile indefinita (soggetti IAS/IFRS) e contributi pubblici per studi e ricerche; aggiornata la definizione di società di partecipazione non

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N.14/2026

finanziaria. *Decorrenza: periodo d'imposta 2026 (soggetti solari), salvo regime transitorio.*

- **Riallineamento straordinario "a saldo globale" (art. 6).** Facoltà di riallineare le divergenze tra valori contabili e fiscali esistenti al termine del periodo d'imposta 2025 e formatesi nei periodi precedenti; opzione in dichiarazione con imposta versata in unica soluzione (entro il 30 giugno 2027 per i soggetti solari).
- **Riporto delle perdite fiscali (artt. 7, 8, 10).** Interpretazione autentica che estende le limitazioni al riporto (art. 84 TUIR) anche al "trasferimento indiretto" delle partecipazioni di maggioranza (art. 7); modifiche di coordinamento su eccedenze di interessi passivi e ACE fino al 2023 e sul reddito delle società fuse/incorporate (art. 8); nuova disciplina per l'utilizzo delle perdite estere definitive di controllate in operazioni straordinarie transfrontaliere, con requisito di controllo soddisfatto oltre il 50% del capitale/patrimonio (art. 10).
- **Conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9).** Nel regime di realizzo controllato (artt. 175 e 177 TUIR), se il valore di realizzo è inferiore sia al costo fiscale sia al valore normale, si assume come realizzo il minore tra i due. *Decorrenza: conferimenti dal periodo d'imposta 2026 (con effetti anche per periodi precedenti dal 31 dicembre 2024, a condizioni).*
- **Stabile organizzazione di soggetti non residenti (art. 19).** Il rendiconto economico-patrimoniale della stabile organizzazione (art. 152 TUIR) deve avere data certa mediante vidimazione (marcatura temporale o altri strumenti idonei) entro il termine di presentazione della dichiarazione, con i dati esposti in apposito prospetto. *Decorrenza: periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.*
- **Affrancamento partecipazioni black list (art. 27).** Maggiorata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni in soggetti a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis TUIR); l'imposta non è rateizzabile e va versata entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

D | IVA

- **Termine per la detrazione (art. 12).** Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il diritto è sorto (in luogo dell'anno stesso), con corrispondente ampliamento del termine per l'annotazione delle fatture ricevute. Effetto positivo sulla gestione della liquidità.

E | SUCCESSIONI, DONAZIONI E IMPOSTE INDIRETTE

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 14/2026

- **Pagamento anticipato di ipotecaria e catastale (art. 13).** In presenza di conferimento di beni e diritti tramite trust o altra modalità con vincolo di destinazione, l'opzione per il pagamento anticipato può essere esercitata anche per le imposte ipotecaria e catastale (coordinamento con il T.U. registro e altri tributi indiretti – D.Lgs. 123/2025).
- **Interessi sulla maggiore imposta di successione (art. 14).** Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta autoliquidata (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione), non più dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale.

F | ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E CERTIFICAZIONE TCF

- **Disclosure dei rischi pregressi (artt. 16–17).** Per i soggetti in adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015) e per chi opta per il Tax Control Framework riservato ai contribuenti di minori dimensioni, la comunicazione dei rischi fiscali relativi ad annualità precedenti va effettuata **entro 120 giorni** dalla notifica dell'esito positivo della verifica dei requisiti di accesso; deve essere completa, dettagliata e antecedente alla formale conoscenza di accessi, verifiche o indagini.
- **Pagamento rateale e certificazione (artt. 16–17).** Le somme dovute a seguito del confronto con l'Agenzia sono rateizzabili fino a **20 rate trimestrali** (prima rata entro 60 giorni dalla notifica della risposta; decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di una rata entro la successiva). Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema TCF per le imprese che hanno presentato domanda nel 2024 (dopo il 18 gennaio) e nel 2025.

G | ACCERTAMENTO E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- **Costi pluriennali (art. 22).** I termini di accertamento sui componenti negativi pluriennali decorrono dal periodo d'imposta in cui il costo è dedotto per la prima volta, e non da ciascuna annualità di deduzione della singola quota – in discontinuità con l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 8500/2021). Si riconduce, quindi il potere di accertamento entro limiti temporali maggiormente prevedibili, facendo coincidere il dies a quo per le riprese con la prima dichiarazione nella quale il costo produce effetti fiscali, rafforzando il principio di certezza dei rapporti tributari ed evitando che il contribuente rimanga esposto (anche per decenni) al rischio di contestazioni fondate su eventi oramai molto risalenti nel tempo.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 14/2026

- **Società a ristretta base (art. 23).**¹Rivista la presunzione di distribuzione automatica ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, con criteri più rigorosi per l'imputazione e per l'esercizio della prova contraria.
- **Antieconomicità (art. 24).**²Lo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non fonda di per sé la rettifica: rileva solo se accompagnato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; valore indiziario autonomo solo per scostamenti manifestamente anomali.
- **Statuto dei diritti del contribuente (art. 25).** I contenuti delle circolari dell'Amministrazione finanziaria devono attenersi agli atti di indirizzo, a tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto (art. 10-septies, L. 212/2000).

H | CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026–2027

Rinnovo dell'adesione (art. 28). Per chi ha aderito al CPB 2024–2025 e rinnova per il biennio 2026–2027 sono previsti: innalzamento delle soglie di utilizzo dei crediti tributari senza visto di conformità (100.000 euro per l'IVA e 70.000 euro per imposte dirette e IRAP); riduzione di due anni dei termini di accertamento su redditi d'impresa, lavoro autonomo e IVA; eliminazione degli interessi in caso di rateazione di saldo e primo acconto; conferma legislativa dell'esclusione dalle maggiorazioni degli acconti prevista per il primo anno di adesione.

Nuova sanatoria 2020–2023 (art. 29). Riservata esclusivamente a chi rinnova il concordato per il 2026–2027, consente – mediante imposta sostitutiva – di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 e limitare l'esposizione a futuri accertamenti.

¹ È noto che l'orientamento consolidato dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza (in particolare di legittimità) ritiene che, in presenza di una compagine sociale particolarmente ristretta, il maggior reddito accertato possa presumersi distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote. La Suprema Corte ha ribadito questa impostazione in diverse occasioni, valorizzando il rapporto fiduciario e la condivisione delle informazioni che normalmente caratterizzano le società con un ridotto numero di partecipanti. Proprio questa automatica traslazione del maggior reddito dalla società ai soci è però oggetto di crescenti critiche. Dottrina e stampa sostengono infatti, da sempre, che quel meccanismo finisce per avvicinare eccessivamente le società di capitali ai regimi di trasparenza fiscale pur in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso; per questo motivo si propone di delimitare con maggiore precisione i presupposti applicativi della presunzione, individuando criteri più rigorosi sia per l'imputazione degli utili sia per l'esercizio della prova contraria da parte dei soci, così da evitare automatismi che rischiano di comprimere il diritto di difesa

² La difformità tra prezzo pattuito e valore normale assume rilievo esclusivamente se accompagnata da ulteriori elementi idonei a integrare un quadro presuntivo caratterizzato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'ordinamento tributario. Solo nelle ipotesi in cui lo scostamento risulti particolarmente evidente e manifestamente anomalo esso potrebbe assumere, anche autonomamente, un significativo valore indiziario

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N.14/2026

Regole generali. L'adesione è priva di effetti in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione; se il reddito concordato è stato calcolato su dati inesatti, il contribuente può presentare dichiarazione integrativa e ottenere il ricalcolo, evitando la decadenza. Le novità si applicano dal biennio 2026–2027; i concordati in corso restano regolati dalle regole previgenti.

I | ENTI DEL TERZO SETTORE

- **Regime IRAP (art. 30).** Per gli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione dell'attività come commerciale o non commerciale segue i criteri del TUIR. *Decorrenza: periodo d'imposta 2026 (soggetti solari).*

J | SANZIONI E ADEMPIMENTI

- **Visto infedele sui modelli 730 (art. 18).** Per la sanzione a carico dei responsabili dei CAF (pari al 30% delle imposte dovute) in caso di visto o asseverazione infedele, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione; la lavorazione è attribuita alla Direzione Provinciale competente per domicilio del contribuente. *Decorrenza: attività di controllo relative al periodo d'imposta 2023.*
- **Tolleranza sui corrispettivi elettronici (art. 33).** Nessuna sanzione quando lo scostamento tra operazioni registrate come pagamenti elettronici e incassi effettivi non supera il **5%**, purché la difformità non incida sulla determinazione dell'imposta; in caso di effetti sulla liquidazione IVA o sull'imponibile restano applicabili le ordinarie sanzioni.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Villa Roveda Associati